

***Appalto Pre-Commerciale per la realizzazione di un
progetto di ricerca e sviluppo concernente***

**“Applicazioni innovative di Realtà Virtuale e Aumentata
per persone con una condizione dello spettro autistico (ASC)”**

RISPOSTE AI QUESITI

CIG <7151860D90>

Contenuti

INTRODUZIONE	3
TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE	3
DURATA DELL'ACCORDO QUADRO	3
LUOGO DI PROVENIENZA DELLE OFFERTE	4
PARTECIPAZIONE IN FORMA PLURISOGGETTIVA.....	4
CONSULENZA DA PARTE DI TERZI	5
RENDICONTAZIONE.....	6
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE	6
OFFERTA ECONOMICA	8
PARTECIPAZIONE DEI SOGGETTI PUBBLICI	9
ASPETTI LEGATI ALLE SPECIFICHE TECNICHE	9

INTRODUZIONE

Il presente documento contiene risposte alle richieste di chiarimento di portata e interesse generale pervenute in merito alla gara in oggetto.

Le richieste di chiarimento sono state classificate per tematica, meglio individuate alla precedente sezione "Indice dei contenuti".

1.	SUI TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE
1.1	DOMANDA
	Dal disciplinare di gara si evince la data del 30 ottobre quale termine ultimo per la presentazione delle offerte, mentre nella pagina web dedicata alla gara si indica il 14 dicembre 2017.
1.1	RISPOSTA
	I termini di presentazione delle offerte sono stati differiti con Determina protocollo 2569 del 27 settembre 2017. La Determina è pubblicata nel sito. Per comodità, la determina è visualizzabile al seguente link: http://www.agid.gov.it/sites/default/files/documentazione/miur.aoodpfsr.registro_decreti.0002569.27-09-20171_0.pdf . Si conferma pertanto che il termine per la presentazione delle offerte è attualmente fissato al 14 dicembre 2017.
2.	SULLA DURATA DELL'ACCORDO QUADRO
2.1	DOMANDA
	Perché nel disciplinare di gara la durata del complessiva del contratto è di 30 mesi (più possibilità di 6 mesi di proroga) mentre fase1 (3 mesi) + fase2 (8 mesi) + fase3 (11 mesi) = 22 mesi?
2.1	RISPOSTA
	Come specificato dal paragrafo 4 del Disciplinare di gara e dall'articolo 6 dello Schema di Accordo Quadro, la durata complessiva dell'Accordo Quadro è pari a 30 mesi. Ciò in ragione del fatto che, oltre alla durata necessaria alla esecuzione dei servizi di ricerca e sviluppo previsti per le tre fasi, si include anche la durata delle fasi intermedie di valutazione, utili per la validazione dei risultati di fase ("n"), i termini per la presentazione delle offerte per la fase successiva ("n+1") e l'espletamento di tutte le attività necessarie all'aggiudicazione e stipula dell'atto esecutivo della fase successiva ("n+1").
2.2	DOMANDA
	Quali sono le scadenze della Fase 2 e Fase 3? Quali sono le date entro le quali vengono dati i risultati della selezione delle Fasi 1, 2 e 3?
2.2	RISPOSTA
	La durata delle fasi 2 e 3 è quella indicata nel Disciplinare; il termine di conclusione dell'iter di ciascuna fase non è preventivabile essendo relazionata al numero di offerenti ed ad altri elementi non dipendenti dalla volontà della stazione appaltante. Ne consegue che le scadenze delle fasi 2 e 3 saranno successivamente determinate.

	E' comunque possibile trovare un'indicazione di massima, non vincolante, nel cronoprogramma inserito nel Disciplinare, così come modificato dalla Determina di differimento dei termini.
3.	SUL LUOGO DI PROVENIENZA DELLE OFFERTE
3.1	DOMANDA
	Il bando è limitato a proposte che si svolgono nell'area indicata del leccese o anche ad aree limitrofe o italiane in senso lato?
3.1	RISPOSTA
	Il bando è relativo ad una procedura di appalto pre-commerciale e non di finanziamento alla ricerca; non vi è preclusione alcuna circa l'ambito territoriale di provenienza dell'offerta, salvo i limiti previsti dal Disciplinare. Il luogo della sperimentazione di fase 3 sarà quello indicato al para 4.1 delle Specifiche Tecniche.
3.2	DOMANDA
	I partner di un consorzio devono avere sede in Puglia?
3.2	RISPOSTA
	Secondo quanto previsto dal paragrafo 6.1 del Disciplinare <i>“Sono ammesse le candidature presentate da persone giuridiche e persone fisiche aventi sede/domicilio legale in Italia o in altro Stato Membro U.E., secondo le medesime condizioni, purché la loro personalità giuridica sia conforme alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi e non sia contraria ai principi di ordine pubblico e moralità che informano l’ordinamento giuridico italiano.”</i>
4.	SULLA PARTECIPAZIONE IN FORMA PLURISOGGETTIVA
4.1	DOMANDA
	In riferimento al caso di partecipazione al Bando di gara in forma plurisoggettiva, è previsto un limite al numero di membri che possono costituire il 'Consorzio'?
4.1	RISPOSTA
	La documentazione di gara del bando in oggetto non prevede limiti al numero di operatori costituenti una compagine plurisoggettiva.
4.2	DOMANDA
	Nel coinvolgere gli enti locali dell'area vasta Sud Salento (asl, servizi sociali, comuni, associazioni, cooperative, ecc) è possibile inserire gli enti locali non come formali partner del consorzio, ma come luoghi di sperimentazione del prototipo. In questo caso, è sufficiente produrre una semplice lettera di intenti? Va inserita nel progetto?
4.2	RISPOSTA
	Gli Enti indicati quali “Beneficiari” della procedura di appalto non devono essere parte nell’offerta presentata dall’operatore, essendo il loro coinvolgimento previsto quale contesto operativo pilota ai sensi del par. 4.1 delle Specifiche Tecniche; essi non devono essere oggetto di ulteriore coinvolgimento da parte del concorrente a cui, per contro, è vietata qualsiasi forma di dialogo con tali soggetti nella fase di gara in corso (par. 1.3 del Disciplinare).
4.3	DOMANDA
	Il contratto di forma libera, sottoscritto dai costituenti la compagine antecedentemente la presentazione dell’Offerta, deve essere presentato in fase di sottomissione della domanda e inserito nel plico?
4.3	RISPOSTA

	L'atto di costituzione ad hoc del soggetto con idoneità plurisoggettiva non deve essere inserito nel plico contenente la documentazione richiesta per presentare offerta. L'atto deve però essere già esistente, redatto e sottoscritto, al momento della presentazione della offerta e il rispetto di tale propedeuticità deve risultare da atto avente data certa.
4.4	DOMANDA
	L'art. 6.1 ultimo paragrafo ammette la partecipazione alla gara di dipartimenti universitari purché abbiano autonomia decisionale. L'art. 7.1 ultimo paragrafo dice che l'istanza di partecipazione dovrà essere sottoscritta dal rappresentante legale del solo mandatario (per operatori con identità plurisoggettiva). Qualora un dipartimento intenda partecipare alla gara come mandatario, è sufficiente che l'istanza di partecipazione sia sottoscritta dal Direttore del dipartimento?
4.4	RISPOSTA
	La sottoscrizione dell'istanza di partecipazione è idonea ad espletare la sua funzione qualora il soggetto che la sottoscrive sia stato investito dei poteri decisionali e di rappresentanza in base agli atti interni dell'Ente.
4.5	DOMANDA
	L'art. 6.1.1 richiede la preparazione di un contratto sul modello del <i>Consortium Agreement</i> dei progetti europei, richiamando alcuni modelli (DESCA, IPCA, EUCAR) in lingua inglese, mentre l'art. 2 ultimo paragrafo precisa che tutti i documenti devono essere in italiano. Esiste un modello di accordo in italiano o una traduzione in italiano dei modelli in inglese?
4.5	RISPOSTA
	Il modello del <i>Consortium Agreement</i> è indicato a titolo esemplificativo, pertanto la documentazione di gara non ne include un format.
4.6	DOMANDA
	Si chiede se lo statuto del consorzio deve riportare dei vincoli specifici necessari per la partecipazione alla gara.
4.6	RISPOSTA
	Il paragrafo 6.1.1 del Disciplinare prevede i contenuti che i "... contratti, qualora non abbiano ad oggetto la costituzione di un nuovo soggetto giuridico che diventi autonomo centro di imputazione di diritti ed obbligazioni, dovranno necessariamente disciplinare, a pena di esclusione dalla procedura di gara (...)"
5.	SULLA CONSULENZA DA PARTE DI TERZI
5.1	DOMANDA
	È possibile avvalersi di consulenti per lo sviluppo delle fasi dell'appalto? Se sì, in che percentuale rispetto al budget del progetto?
5.1	RISPOSTA
	Il paragrafo 8 del Disciplinare regola il ricorso all'istituto del subappalto nelle tre fasi della procedura di gara, non ammettendolo nella prima di esse. Ciò premesso, la consulenza sarà legittima qualora la prestazione non sostanzi la sostituzione dell'aggiudicatario nell'esecuzione delle attività di ricerca e sviluppo affidate, <i>conditio sine qua non</i> si configurerebbe una fattispecie di subappalto. Alla stazione appaltante dovrà, quindi, essere consegnata copia del contratto per l'affidamento di servizi di consulenza al fine di valutarne l'ammissibilità dell'oggetto in relazione a quanto in premessa; ne discende che, pur non essendo ipotizzabile un limite di spesa per tale tipologia di rapporto contrattuale, l'incidenza della stessa, sul valore dell'offerta aggiudicata, dovrà

	trovare pieno e puntuale riscontro nel <i>business plan</i> presentato ed essere adeguatamente giustificato anche a seguito di ulteriori chiarimenti richiesti.
6.	SULLA RENDICONTAZIONE
6.1	DOMANDA
	Una volta approvato il progetto, il finanziamento sarà erogato sulla base di una rendicontazione (anche oraria) delle attività o sulla presentazione di una fattura diretta?
6.1	RISPOSTA
	Ai sensi del combinato disposto dell'articolo 14 dello Schema di Accordo Quadro e dei paragrafi 6.4 e 7.1 del Disciplinare di gara emerge che: a. l'Offerta Economica è a corpo; b. il valore di tale proposta troverà ragione nel business plan, prodotto che darà certezza della corretta ripartizione dei rischi e benefici tra l'operatore e la stazione appaltante; c. la fatturazione corrisponderà al valore di aggiudicazione ma <i>"il Prestatore non avrà diritto al pagamento delle singole fatture finché non verranno acquisiti ed approvati dal MIUR i documenti comprovanti le attività svolte e la loro rispondenza a quanto previsto nella documentazione presentata in fase di Offerta"</i> (art. 14 co. 2 lett. d Accordo Quadro).
6.2	DOMANDA
	In relazione al paragrafo 6.2 del Disciplinare di gara ("Cause di Esclusione"): <i>"Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione."</i> Sussistono cause ostative anche in caso di rateizzazione concordata o di cartelle non iscritte a ruolo?
6.2	RISPOSTA
	Fa venir meno la causa di esclusione prevista dal para 6.2 del Disciplinare di gara il provvedimento di accoglimento dell'istanza di rateizzazione (cfr. Sentenza del Consiglio di Stato 15/2013) fintanto che si faccia fronte al pagamento dei ratei previsti. Riguardo alla seconda casistica: a. qualora l'omesso pagamento venga comunicato a mezzo di un atto amministrativo impugnabile, il decorso del termine per presentare ricorso rende definitiva la violazione a prescindere dalla successiva iscrizione a ruolo (es. avviso di accertamento dell'Agenzia delle Entrate; Sentenza del Consiglio di Stato 03985/2017); b. qualora, invece, il contribuente riceva un mero invito a fornire, in via preventiva, elementi chiarificatori delle anomalie riscontrate in sede di liquidazione, non essendo tale atto impugnabile, la definitività si avrà con l'iscrizione a ruolo, primo atto della procedura di riscossione (es. Comunicazione di irregolarità dell'Agenzia delle Entrate).
7.	SUI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
7.1	DOMANDA
	É richiesto di produrre un documento sul piano economico/finanziario: tale documento deve essere redatto e consegnato contestualmente all'offerta economica e tecnica o deve essere redatto e consegnato a valle dell'aggiudicazione temporanea del bando? Esiste un modello del piano economico-finanziario di cui all'art. 6.4?

7.1	RISPOSTA
	<p>Come previsto dal Disciplinare di gara, paragrafo 6.4 (requisiti di capacità economico-finanziaria), il piano economico/finanziario andrà redatto necessariamente prima della presentazione dell'offerta in quanto deve avere data certa antecedente.</p> <p>Lo stesso piano andrà esibito in seguito alla presentazione dell'offerta, qualora l'offerente dovesse risultare aggiudicatario provvisorio.</p> <p>L'aggiudicatario provvisorio dovrà provvedere a proprie spese ad asseverare tale documento nella parte relativa all'offerta di fase 1.</p> <p>Non sono stati predisposti format di piano economico/business plan per il quale sono utilizzabili gli schemi ordinariamente in valse nella pratica commerciale.</p>
7.2	DOMANDA
	<p>Con riferimento all'art. 6.3 del Disciplinare di gara, si chiede di specificare la tipologia di atto con cui sancire e definire il ruolo del responsabile scientifico. Ad esempio, attraverso una lettera di incarico del Rettore (se è un universitario), attraverso una autocertificazione o altra modalità.</p> <p>I requisiti in questione vengono valutati solo in riferimento alla figura del responsabile scientifico? Cosa vuol dire "atto avente data certa" in riferimento alla risorsa eventualmente ad hoc contrattualizzata?</p> <p>Se si individua un professore universitario quale referente scientifico, serve il contratto di lavoro? Serve un altro atto? Il Consorzio deve predisporre un contratto ad hoc per il responsabile scientifico con la clausola che il contratto è valido solo se l'offerta viene approvata?</p> <p>Bisogna presentare CV del responsabile scientifico? Quante pagine? Sono incluse nella relazione tecnica?</p>
7.2	RISPOSTA
	<p>Non è possibile tipizzare la tipologia di atto con il quale "sancire e definire il ruolo del responsabile scientifico", essendo strettamente correlato al tipo di rapporto contrattuale sotteso tra la risorsa e il soggetto offerente.</p> <p>Il "Requisiti di idoneità professionale" di cui al para 6.3 del Disciplinare viene dimostrato dal concorrente dando prova della disponibilità di una risorsa umana in possesso della professionalità ivi indicata.</p> <p>La data certa di un atto può essere comprovata secondo modalità di vario genere come ad esempio rogito notarile, firma certificata con <i>time stamp</i>, pec, etc...</p> <p>Il rapporto negoziale sotteso alla disponibilità della risorsa sarà stipulato ad hoc qualora ciò si renda necessario da una specifica carenza dell'offerente; ciò non si verificherà quando già negli organici del concorrente.</p> <p>Il <i>curriculum vitae et studiorum</i> non deve essere incluso tra i documenti presenti nel plico con cui si presenta offerta, ma l'esistenza del requisito è oggetto di espressa dichiarazione sostitutiva della certificazione contenuta nell'Istanza di partecipazione.</p>
7.3	DOMANDA
	<p>Per la partecipazione all'appalto, è previsto un requisito di capacità economica minima per ciascun singolo componente del Consorzio?</p>
7.3	RISPOSTA
	<p>La dimostrazione del requisito richiesto dal Disciplinare di gara al paragrafo 6.4, secondo le modalità in esso descritte, deve riguardare la capacità economico-finanziaria del soggetto offerente nel suo insieme e non dei singoli operatori che lo costituiscono, che possono, pertanto, non apportare alcun contributo economico al progetto.</p>

7.4	DOMANDA
	Per quanto concerne i requisiti di partecipazione, il requisito di idoneità professionale (par. 6.3 Disciplinare di Gara) si riferisce quindi al Consorzio e non ad ogni sua singola componente?
7.4	RISPOSTA
	La dimostrazione del requisito di idoneità professionale dovrà essere fornita dall'offerente nel suo insieme e non dai singoli operatori che lo costituiscono.
7.5	DOMANDA
	In riferimento al Disciplinare di gara, par. 6.5 "Requisiti di idoneità tecnica": - è sufficiente un'autodichiarazione del mandatario e di tutti i partner del consorzio, ai sensi del DPR 445/2000? Il valore non inferiore a € 150.000,00 per progetti di ricerca e sviluppo nel triennio 2014-2016 si riferisce alla somma delle attività di ricerca di tutti i partner o del mandatario? Per progetti di ricerca e sviluppo, per un valore globale complessivo non inferiore ad € 150.000 (centocinquantamila/00), IVA: a) Si intendono solo progetti di ricerca e sviluppo nell'ambito dell'autismo / riabilitazione psicomotoria? b) Nel conteggio del valore globale (€ 150.000 (centocinquantamila/00), IVA) possono essere inclusi progetti di ricerca e sviluppo attualmente in fase di realizzazione con comprovata documentazione dell'ordine di acquisto da parte di in cliente? c) Per progetti di ricerca sviluppati internamente da centri di ricerca o altri enti pubblici, come viene calcolato il valore economico?
7.5	RISPOSTA
	Il "Requisito di idoneità tecnica" di cui al para 6.5 è oggetto di una espressa dichiarazione sostitutiva della certificazione contenuta nell'Istanza di partecipazione e deve essere posseduto dal soggetto offerente nel suo complesso considerato. Inoltre: a) il requisito di idoneità tecnica si riferisce più genericamente a progetti di ricerca e sviluppo, non specificandone l'ambito; b) come specificato dal paragrafo 6.5, rilevano solo i progetti realizzati negli ultimi 3 esercizi precedenti a quello della pubblicazione del presente Bando di gara. Non possono essere inclusi progetti attualmente in corso; c) nel caso di specie, il valore potrà fare riferimento a quello delle risorse impiegate ossia al costo sostenuto dall'Ente.
8.	SULLA OFFERTA ECONOMICA
8.1	DOMANDA
	In riferimento al Disciplinare di gara, cap. 5 "Valore dell'appalto" e alla relativa Scheda per l'offerta economica, per ciò che riguarda gli oneri per la sicurezza aziendale: - gli oneri della sicurezza aziendale vanno calcolati come quota parte del costo del personale o vanno indicati a parte? Ovvero: l'importo degli oneri della sicurezza da riportare della scheda dell'offerta economica è un di cui dell'importo relativo alle risorse riportato in apposita tabella oppure va sommato all'importo relativo al costo delle risorse?
8.1	RISPOSTA
	Come previsto nel par. 6 del Disciplinare di gara, che trova riscontro nel format dell'Allegato 4 - Offerta Economica, gli oneri della sicurezza aziendale sono oggetto di specifica indicazione quale componente specifico dell'offerta economica.

8.2	DOMANDA
	Nella valutazione dell'offerta economica non viene definito come viene attribuito il valore Pmax_A che può variare da 0-10 punti. In base a che viene stabilito?
8.2	RISPOSTA
	Il valore Pmax_A è un valore prestabilito e fisso, inoltre, come riportato nella sezione 11.3 del Disciplinare di Gara "Valutazione dell'offerta economica", esso è pari a 10 punti in Fase 1 e a 20 punti in entrambe le Fasi 2 e 3.
9.	SULLA PARTECIPAZIONE DEI SOGGETTI PUBBLICI
9.1	DOMANDA
	Nel caso dell'Università, un singolo Dipartimento può presentare una sola domanda?
9.1	RISPOSTA
	Ciascun operatore può presentare un'unica offerta.
9.2	DOMANDA
	Vorrei chiedere conferma che il singolo Dipartimento può partecipare al bando in qualità di soggetto proponente e capofila/mandatario. É possibile, inoltre, che due Dipartimenti della stessa università partecipino allo stesso progetto di ricerca?
9.2	RISPOSTA
	Il Dipartimento può partecipare quale offerente singolo o all'interno di un raggruppamento e questo, a seconda dei casi e dell'autonomia ad esso riconosciuto, in nome proprio o in rappresentanza dell'Università/Ente di Ricerca di appartenenza. Più Dipartimenti possono presentare un'unica offerta quando espressione della volontà dell'Università/Ente di Ricerca di partecipare alla gara tramite una pluralità di Dipartimenti o quando lo facciano nell'ambito dell'autonomia decisionale e amministrativa ad essi riconosciuta; qualora i Dipartimenti dovessero presentare offerte tra loro concorrenti lo potranno fare nei limiti posti dal Disciplinare al paragrafo 6.1 penultimo capoverso: <i>"A tal proposito si sottolinea che le Università pubbliche e Centri di ricerca pubblici sono ammessi a partecipare alla presente gara, sia in forma individuale, sia quali candidati con identità plurisoggettiva e che, in analogia a quanto stabilito per le imprese, si ritiene legittima la partecipazione alla procedura di gara dei singoli Organi di un soggetto pubblico, anche in concorrenza tra loro, qualora siano dotati di adeguata autonomia economico/amministrativa e decisionale, tale da non farli incorrere nell'impedimento ascrivibile teleologicamente alla situazione di controllo delineata dall'art. 2359 c.c. A titolo meramente esemplificativo, rappresentando il caso delle Università statali e del CNR, tale autonomia è rinvenibile in capo al singolo Dipartimento o Istituto quando la sua partecipazione alla gara non sia soggetta ad atto autorizzativo dell'Organo superiore, pur eventualmente essendo previsto che, allo stesso Organo superiore, sia dovuta adeguata informazione in merito, che assuma, però, valore di mera conoscenza".</i>
10.	SUGLI ASPETTI LEGATI ALLE SPECIFICHE TECNICHE
10.1	DOMANDA
	Viene richiesto di identificare e motivare le potenziali vulnerabilità e i rischi connessi all'adozione della soluzione proposta. Se ritenuta applicabile, includere l'analisi relativa alle vulnerabilità alla riservatezza, integrità e disponibilità delle informazioni gestite e delle funzioni erogate dalla soluzione' ed i requisiti vincolanti da tener conto, come si evince da tabella in par. 3.1 (pag.17) del

	<p>documento di specifiche tecniche, sono 'PREVENZIONE RISCHI' e 'DEFINIZIONE DI UN COMITATO ETICO'.</p> <p>a) Si richiede chiarimento sulla definizione di rischi e vulnerabilità di cui sopra, definendo il contesto da considerare.</p> <p>b) Si riferiscono esclusivamente al contesto clinico, ovvero legato alla salute delle persone alle quali viene erogato l'intervento?</p> <p>c) Si devono considerare tra i rischi e le vulnerabilità anche quelli legati al progetto e/o alla soluzione (rischi tecnologici)?</p>
10.1	RISPOSTA
	<p>La proposta in ogni suo aspetto dovrà essere oggetto di un'analisi dei rischi e della vulnerabilità, compresi quelli "tecnologici" e attinenti la riservatezza dei dati, pur essendo pacifico che l'analisi debba essere svolta con particolare attenzione quando tali aspetti riguardino effetti "sia per la salute della persona sia per le finalità terapeutiche."</p>
10.2	DOMANDA
	<p>Il riferimento al comitato etico si rivolge a un <i>Ethical Advisor</i> nominato dal Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI) o a un comitato etico istituzionale al quale il RTI deve ricorrere comunque per la parte di sperimentazione "clinica" sul territorio (Comitato Etico Unico Regionale etc.).</p>
10.2	RISPOSTA
	<p>Il Comitato Etico svolge la propria attività in posizione di terzietà a prescindere dal rapporto organico che può sussistere con il Prestatore; deve, comunque, essere costituito ai sensi del Decreto del Ministero della Salute del 08/02/2013 (cfr. Specifiche tecniche paragrafo 3.1.10).</p>
10.3	DOMANDA
	<p>Nel documento "Allegato 3, Schema di offerta tecnica" viene indicato che la dimensione della parte testuale dell'Offerta, elementi grafici esclusi, non può eccedere le 28 pagine e, inoltre, la dimensione complessiva dell'Offerta non può eccedere 34 pagine grafici inclusi.</p> <p>a) Un <i>Executive Summary</i> rientrerebbe nel conteggio delle pagine complessive di cui sopra?</p> <p>b) Nel caso in cui l'<i>Executive Summary</i> venga consegnato come documento separato, esso verrà considerato ai fini della valutazione dell'Offerta?</p> <p>c) Si richiede altresì un chiarimento sulle possibili modalità di consegna dell'<i>Executive Summary</i>.</p>
10.3	RISPOSTA
	<p>L'Offerta Tecnica non potrà in alcun modo eccedere i limiti previsti dall'Allegato 3 al Bando e nessun documento a latere della stessa è ammissibile.</p>
10.4	DOMANDA
	<p>Il progetto di ricerca deve poi finalizzarsi in un prodotto vero e proprio, in un prototipo o in uno studio di fattibilità?</p>
10.4	RISPOSTA
	<p>Al paragrafo 3 del Disciplinare si esplicita che, nella Fase 3 "l'Offerta dovrà rappresentare lo sviluppo sperimentale e la produzione di quantità limitate di prodotti."</p>
10.5	DOMANDA
	<p>Il bando richiede esplicitamente nel titolo soluzioni basate sulla Realtà Virtuale e Realtà Aumentata. Può essere preso in considerazione un progetto che invece, pur non escludendo le interazioni uomo-macchina, è basato principalmente su tecnologie di interazione uomo-ambiente?</p>
10.5	RISPOSTA



*Ministero dell' Istruzione,
dell'Università e della Ricerca*



Agenzia per l'Italia Digitale
Presidenza del Consiglio dei Ministri

Come esplicitato dalle Specifiche tecniche, al paragrafo 3.1.4 "La soluzione potrà usare tutte le tecnologie per l'interazione uomo-macchina ...".

In riferimento a tale presupposto si chiarisce che si condivide la definizione data dell'interazione uomo macchina (HMI) dalla "Association for Computing Machinery" secondo cui trattasi di "una disciplina che si occupa della progettazione, della valutazione e dell'implementazione di sistemi interattivi di elaborazione ad uso delle persone e per lo studio dei principali fenomeni che le circondano".